

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 30/03/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 26.10.2012, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 1.772,26 per commissioni accessorie, finanziarie, di mediazione, spese contrattuali e di istruttoria, oltre interessi legali dal reclamo, costi del ricorso e spese di assistenza professionale, quantificate in euro 200,00.

L'intermediario costituitosi deduce quanto segue:

- il contratto distingue chiaramente gli oneri *recurring* da quelli *up-front* e non sono retrocedibili le provvigioni corrisposte all'Agente;
- non può formare oggetto di retrocessione la commissione di attivazione del finanziamento, in quanto prodromica alla conclusione del contratto;
- di aver già provveduto in sede di conteggio estintivo al rimborso di euro 433,80 a titolo di commissioni mandante ed euro 359,17 a titolo di commissioni di gestione del prestito.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano la quota del 40% delle commissioni intermediario mandante (lettera A), le commissioni di accensione del finanziamento (lettera B) e le commissioni di gestione del finanziamento (lettera C), mentre sono *up-front* la quota del 60% delle commissioni intermediario mandante (lettera A), le provvigioni corrisposte all'intermediario del credito (lettera D) e le spese di istruttoria (lettera G).

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutiva delle seguenti voci di costo "istantanee", per l'ammontare appresso specificato:

- commissioni intermediario mandante (quota del 60%) (lettera A), per euro 77,93;
- provvigioni corrisposte all'intermediario del credito (lettera D) per euro 450,73;
- spese di istruttoria (lettera G) per euro 110,90.

In applicazione dei criteri consolidati, spetta la retrocessione dei seguenti costi *recurring* e per gli importi sotto indicati:

- commissioni intermediario mandante (quota del 40%) (lettera A), per euro 313,80, già restituite in fase estintiva con una eccedenza di euro 120,00;
- commissioni di accensione del finanziamento (lettera B), euro 838,07;
- commissioni di gestione del finanziamento (lettera C), nessun importo è dovuto in quanto la somma spettante di euro 359,17 è stata integralmente riconosciuta in fase estintiva.

Si riporta la tabella con le determinazioni effettuate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,96%					
Commissioni bancarie (mandante 40%)				523,00 €	Recurring	313,80 €	433,80 €	-120,00 €
Commissioni bancarie (mandante 60%)				200,00 €	Up front	77,93 €		77,93 €
Commissioni di attivazione				1.396,79 €	Recurring	838,07 €		838,07 €
Commissioni finanziarie (mandataria)				598,62 €	Recurring	359,17 €	359,17 €	0,00 €
Provvigione soggetti offerta fuori sede				1.156,80 €	Up front	450,73 €		450,73 €
Spese di Istruttoria				284,62 €	Up front	110,90 €		110,90 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.357,63 €

Considerati i rimborsi già effettuati e le eccedenze di versamento, spettano ancora a parte ricorrente complessivi euro 1.357,63, oltre interessi legali dal reclamo. Attesa la natura seriale del ricorso non sono dovute le spese di assistenza professionale.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.357,63, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI